

GIUSTIZIA

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

in data 1° agosto 2003, è stata da me presentata presso gli Uffici della Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia una denuncia su presunti illeciti nella gestione di una gara di appalto del Comune di Guastalla (Reggio Emilia);

l'appalto riguardava l'erogazione di un servizio di ristorazione in alcuni servizi comunali e la gara si è conclusa con l'aggiudicazione all'unico concorrente partecipante ammesso che è la CIR srl di Reggio Emilia;

il presunto illecito riguarderebbe un *file* di testo pubblicato nel sito del comune di Guastalla, relativo alla gara d'appalto succitata che, visti i dati di proprietà di tale *file* di testo, sembrerebbe prodotto su *computer* licenziato alla CIR srl —:

se non si ravvisino irregolarità da parte del Comune di Guastalla (Reggio Emilia), avendo pubblicato un bando che sembrerebbe essere stato prodotto da un *computer* licenziato alla CIR srl, unica vincitrice del bando;

se l'Amministrazione comunale di Guastalla ha ottemperato agli obblighi di legge relativi alla pubblicità dei bandi ed alla trasparenza amministrativa;

se ad oggi in merito alla vicenda oggetto di denuncia siano state avviate indagini.

(2-00924)

« Cè, Polledri ».

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

II Commissione:

BONITO e FOLENA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

ormai da anni presso il tribunale di Foggia risultano esauriti i fondi per la stenotipia;

siffatta assurda situazione ha determinato l'interruzione della giurisdizione penale nel circondario foggiano:

a Foggia non si celebrano più importantissimi processi a carico delle criminalità organizzate ovvero per fatti di sangue che hanno particolarmente colpito l'attenzione della pubblica opinione;

dall'inizio dell'anno in provincia di Foggia sono stati consumati 30 omicidi, di cui 9 nella città capoluogo;

gli avvocati penalisti, per protesta, hanno indotto una nuova astensione dalle udienze;

cittadini, operatori del diritto amministrativi locali sono esasperati —:

se ritenga di perpetuare nel suo immobilismo amministrativo a fronte del drammatico quadro in premessa delineato e se non ritenga di assumere provvedimenti eccezionali al fronte di una situazione eccezionale. (5-02441)

FANFANI e MOLINARI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'attività della giustizia in Basilicata presso i tribunali di Potenza e Matera si svolge nelle ultime settimane in maniera assai precaria a causa della protesta degli stenotipisti;

questa condizione costringe avvocati e magistrati a non poter lavorare nelle condizioni ottimali in assenza di un servizio essenziale quale quello della stenotipia;

occorre intervenire contemperando le esigenze di tutti a partire da coloro che protestano al fine di ricercare una soluzione condivisa che porti al superamento delle attuali condizioni di *empasse* che provocano ripercussioni gravi sull'andamento della macchina della giustizia —:

quali iniziative intenda adottare il Ministro affinché si giunga al più presto

alla soluzione del problema e al ripristino di condizioni di normalità nell'ambito dello svolgimento delle funzioni all'interno dei tribunali lucani. (5-02442)

BUEMI e PAPPATERRA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

ci risulta che il presidente della Corte di Appello di Catanzaro avrebbe inviato una lettera in data 29 luglio 2003 ai presidenti dei Tribunali di Catanzaro, Cosenza, Castrovillari, Crotona, Lamezia Terme, Paola, Rossano, Vibo Valentia, in cui si annuncia che a causa dei tagli imposti dal Governo alle spese del Ministero della giustizia, non sarebbe stato più consentito ai tribunali stessi di svolgere il servizio di registrazione e trascrizione dei nastri delle udienze penali, atti che rappresentano una garanzia nell'espletamento delle funzioni giurisdizionali. Tali funzioni resterebbero soltanto per i procedimenti ritenuti più gravosi;

questo provvedimento deteminerà un calo di efficienza nei lavori processuali, a causa della lentezza delle trascrizioni manuali da parte dei cancellieri;

ad ogni livello, sia avvocati che associazioni forensi hanno sollevato vive proteste per le decisioni prese, sia per l'andamento dei lavori che per la situazione precaria in cui verrebbero a trovarsi le piccole cooperative di servizi che si occupano di redigere le trascrizioni;

risulta agli interroganti che, in data 29 settembre 2003, il presidente della Corte d'Appello di Catanzaro abbia inviato una ulteriore comunicazione ai Presidenti dei tribunali suddetti, informandoli che si farà carico di raccogliere tutte le osservazioni ed i suggerimenti di tutti i capi degli uffici da far pervenire al Ministero della giustizia, per focalizzare urgentemente i problemi più urgenti —:

quali provvedimenti il Ministero intenda prendere con la massima urgenza del caso per risolvere la grave situazione

che si è venuta a creare e quando i fondi necessari per il buon andamento dei lavori processuali e giurisdizionali verranno ripristinati. (5-02443)

Interrogazioni a risposta scritta:

MAURA COSSUTTA. — *Al Ministro della giustizia* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni, convertito nella legge 1° agosto 2002, n. 173, ha sospeso le procedure elettorali degli organi degli ordini professionali ed ha contestualmente disposto la proroga di quelli in essere nella composizione vigente alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

la Camera dei deputati, nella seduta del 24 luglio 2002, ha approvato un ordine del giorno specifico nel quale si impegnava il Governo a « adottare nel più breve tempo possibile tutti gli atti necessari a garantire il rinnovo degli organi collegiali degli ordini professionali ed una adeguata rappresentatività dei laureati del nuovo ordinamento iscritti alle sezioni dei relativi albi »;

il comma 2-*bis* dell'articolo 16 della legge 1° agosto 2003, n. 200, dispone che « sono considerati validi i rinnovi degli organi degli ordini professionali le cui operazioni di voto erano già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito nella legge 10 agosto 2002, n. 173;

tra gli ordini professionali interessati dal decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, vi è l'ordine degli ingegneri di Roma dove le elezioni per il rinnovo degli organi direttivi furono sospese in fase di ballottaggio con una lista in netto vantaggio rispetto a quella rappresentativa del Consiglio uscente;

con nota del 12 settembre 2003 il Ministero della giustizia e con nota in data

25 settembre 2003 il Ministro per i rapporti con il Parlamento su espressa richiesta di intervento, hanno informato direttamente l'ordine degli ingegneri di Roma circa l'approvazione della legge 1° agosto 2003, n. 200 e delle disposizioni contenute nell'articolo 16 circa il rinnovo dei consigli degli ordini professionali;

in palese contrasto con le disposizioni della legge 1° agosto 2003, n. 173 e malgrado le successive specifiche note del Ministero della giustizia e del Ministro per i rapporti con il parlamento, la presidenza *pro tempore* dell'ordine degli ingegneri di Roma non ha ancora ritenuto di dover dare corso al completamento delle operazioni elettorali sospese con l'entrata in vigore del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107 —:

se non ritenga opportuno intervenire direttamente presso la Presidenza *pro tempore* dell'Ordine degli ingegneri di Roma affinché, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 2-*bis* dell'articolo 16 della legge 10 agosto 2003, n. 200, provveda al completamento delle operazioni elettorali sospese in attuazione del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107 e quindi alla nomina del nuovo consiglio;

se non ritenga altresì di prendere in considerazione la possibilità di procedere alla nomina di un commissario straordinario cui affidare il compito di convocare l'assemblea degli iscritti e di sovrintendere al completamento delle operazioni elettorali per il rinnovo delle cariche dell'ordine degli ingegneri di Roma. (4-07682)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la nota questione delle elezioni sospese all'Ordine degli Ingegneri di Roma continua a non trovare una soluzione dignitosa;

il 1° agosto 2003 è entrata in vigore la legge n. 200 che, all'articolo 16, comma 2-*bis* testualmente recita: « Sono conside-

rati validi i rinnovi degli organi degli ordini professionali, le cui operazioni di voto erano già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173 »;

la legge n. 200/2003 avrebbe dunque dovuto consentire la soluzione dell'assurda condizione in cui si trova l'Ordine degli Ingegneri di Roma che vide sospese le operazioni nella fase finale di ballottaggio;

l'iniquità derivava dal fatto che nel primo turno elettorale il Consiglio dell'Ordine uscente subì una pesante sconfitta, rimanendo tuttavia in carica per l'entrata in vigore del decreto-legge 107/2002, per il vero, anzi, sospendendo la tornata di ballottaggio prima ancora dell'entrata in vigore del citato decreto-legge;

con l'entrata in vigore della legge 200/2003 il Consiglio dell'Ordine uscente — elettoralmente battuto — avrebbe dovuto seguire la normativa varata provvedendo ad indire il ballottaggio;

tale adempimento continua ad essere inspiegabilmente e del tutto immotivatamente ritardato;

vane sono risultate le reiterate diffide e le richieste di commissariamento dell'Ordine degli Ingegneri di Roma —:

se il controllo sull'operato degli Ordini professionali spetti sempre al Ministero della Giustizia e in caso affermativo, se non si ritenga di dover intervenire con la massima urgenza per sanare una situazione che, comunque, mina gravemente il prestigio di una importante categoria di liberi professionisti e che non appare rispettosa della normativa recentemente varata con la legge n. 200 del 2003;

se, in caso di ulteriore mancata indizione del ballottaggio, non si ritenga doveroso assumere i provvedimenti necessari per assicurare, attraverso l'istituto del commissariamento, il rispetto della legge e della volontà degli ingegneri romani.

(4-07701)